

# COMUNE di LESTIZZA

## Provincia di Udine

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**ORIGINALE**

ANNO 2024  
N. 3 del Reg. Delibere

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE ILIA ANNO 2024

L'anno 2024, il giorno 13 del mese di Febbraio alle ore 20:00 nella sala consiliare si è riunito il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

		Presente/Assente
Pertoldi Eddi	Sindaco	Presente
Tosone Annalisa	Consigliere	Presente
Truccolo Alan	Consigliere	Presente
Pagani Renato	Consigliere	Presente
Tavano Nerino	Consigliere	Presente
Cappellaro Mattia	Consigliere	Presente
Gori Nicola	Consigliere	Presente
Marangone Ilario	Consigliere	Presente
Ecoretti Grazia	Consigliere	Presente
Virgili Sandro	Consigliere	Presente
Nardini Teresa	Consigliere	Presente
Sgrazzutti Elvio	Consigliere	Presente
Tosone Amleto	Consigliere	Presente
Bassi Irene	Consigliere	Presente
Guerra Emanuele	Consigliere	Presente
Zoppolato Nadia	Consigliere	Presente
Grillo Valeria	Consigliere	Assente

Assiste il Segretario Comunale Greco dott. Vincenzo.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Pertoldi Eddi nella sua qualità Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- con Legge Regionale n. 17 del 14 novembre 2022, è stata istituita l'Imposta Locale Immobiliare Autonoma (ILIA) che sostituisce nel territorio regionale del Friuli-Venezia Giulia, a decorrere dal 1° gennaio 2023 l'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di Previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022);

VISTI:

- l'art. 1 comma 169, della L. n. 296/2006 secondo cui: “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;
- l'art. 151, comma 1, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- al comma 2, “ai sensi dell'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, i regolamenti e le aliquote hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno; ai fini della pubblicazione, il Comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente”;

CONSIDERATO CHE l'art. 9 della L.R. 17/2022 dispone:

- per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,5 per cento e i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, 200 euro rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dalle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale

(ATER), di cui alla legge regionale 27 agosto 1999, n. 24 (Ordinamento delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale, nonché modifiche ed integrazioni alla legge regionale 75/1982 ed ulteriori norme in materia di edilizia residenziale pubblica);

- per il primo fabbricato ad uso abitativo, diverso dall'abitazione principale o assimilata di cui all'articolo 4, l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,86 per cento e i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- per i fabbricati ad uso abitativo, diversi dall'abitazione principale o assimilata di cui all'articolo 4 e ulteriori rispetto a quello di cui al comma 2, l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,86 per cento e i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all' articolo 9, comma 3 bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557 (Ulteriori interventi correttivi di finanza pubblica per l'anno 1994), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133 , l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,1 per cento e i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono solo diminuirla fino all'azzeramento;
- per i terreni agricoli l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,76 per cento e i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino allo 1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- per le aree fabbricabili di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,86 per cento e i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- per i fabbricati strumentali all'attività economica l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,86 per cento e i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino allo 0,96 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- per gli immobili diversi da quelli di cui ai commi da 1 a 7 l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,86 per cento e i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

RITENUTO, allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio 2024;

VISTO il D. Lgs. N. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica del TPO dell'Area Finanziaria, espresso ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/00, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

VISTO il Regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.33 del 30/07/2020;

VISTO lo Statuto Comunale

SENTITO il Sindaco che introduce l'argomento;

SENTITO l'intervento dell'ass. Truccolo che espone il contenuto della proposta;

UDITI gli interventi di Pagani, Truccolo, Sgrazzutti, Tosone, e nuovamente del Sindaco;

ASCOLTATO il consigliere Pagani, in merito al proprio emendamento proposto (allegato), che

evidenza che i pareri del revisore e del responsabile di P.O. sono stati rilasciati ben oltre il termine previsto dal regolamento di contabilità;  
(I pareri vengono allegati)

SENTITI gli interventi, la cui registrazione è conservata agli atti del Comune;

CON n. 10 voti favorevoli unanimi, n. 1 astenuto (Consigliere Guerra), n. 5 voti contrari (Consiglieri Pagani, Tosone, Bassi, Sgrazzutti, Zoppolato), su n. 16 Consiglieri presenti, resi ed accertati nelle forme di legge,

## DELIBERA

di fare proprie le premesse al presente atto e sulla base delle stesse di:

DI APPROVARE e stabilire in applicazione dell'art. 9 della L.R. 17/2022, le seguenti aliquote ILIA per l'anno 2024, le seguenti aliquote e detrazione:

DESCRIZIONE	ALiquOTA	DETRAZIONE
Aliquota ordinaria	10,10‰	
Abitazione principale (categorie A2, A3, A4, A5, A6, A7) e relative pertinenze (C/2, C/6, e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna categoria)	Esente	
Abitazione principale (categorie A1, A8, A9) e relative pertinenze (C/2, C/6, e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna categoria)	6,00‰	€200,00
Fabbricati rurale ad uso strumentale D 10 e categorie con requisiti di ruralita'	1,00‰	
Aree fabbricabili	10,10‰	
fabbricati strumentale all'atti vita' economica classificati nella categoria catastale D	9,3‰	
Terreni agricoli	8,60‰	
Fabbricati strumentali all'attiva' economica esclusi i fabbricati di categoria D	8,95‰	
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	Esente	

DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto sul sito informativo del Comune ai sensi dell'art.1, comma 15 della L.R. 11.12.2003, n.21, così come modificato dall'art.11, comma 1 della L.R.

08.04.2013, n.5;

DI PROVVEDERE ad inviare per via telematica la presente deliberazione, mediante inserimento della medesima nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 160/2019.

Indi,

CON n. 10 voti favorevoli unanimi, n. 1 astenuto (Consigliere Guerra), n. 5 voti contrari (Consiglieri *Pagani, Tosone, Bassi, Sgrazzutti, Zoppolato*), su n. 16 Consiglieri presenti, resi ed accertati nelle forme di legge,

## **DELIBERA**

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 1, c. 19, della L.R. 22/2003.

---

---

### ***PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA***

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D. Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Comune di Lestizza, 26 gennaio 2024

Il Responsabile  
**MASSIMO AIZZA**

*(documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005)*

---

---

### ***PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE***

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Comune di Lestizza, 26 gennaio 2024

Il Responsabile  
**MASSIMO AIZZA**

*(documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005)*

---

---

Letto, confermato e sottoscritto,

**Il Presidente  
Pertoldi Eddi**

*(documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005)*

**Il Segretario Comunale  
Greco dott. Vincenzo**

*(documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005)*

---

### ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio dal 19/02/2024 al 04/03/2024 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n.21/2003 e successive modificazioni.

Comune di Lestizza, lì 19/02/2024

**Il Responsabile della Pubblicazione  
dott.ssa Bianca Maria Milan**

*(documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005)*